

M.M. no. 58 concernente l'adozione del nuovo regolamento sulle prestazioni degli istituti scolastici e giovanili

Locarno, 14 febbraio 2007

Al Consiglio Comunale

Locarno

Signori Presidente e Consiglieri Comunali,

vi sottoponiamo per approvazione il progetto di regolamento sulle prestazioni degli istituti scolastici e giovanili, che vuol dare un'adeguata base legale alle diverse tasse d'uso, tasse di frequenza e partecipazioni richieste alle famiglie.

Come si ricorderà lo scorso 14 marzo 2006 il Consiglio di Stato, statuendo su due ricorsi presentati contro le decisioni del Municipio di Riva San Vitale relative alle tasse di refezione delle scuole dell'infanzia, ha stabilito che quest'ultima era priva di base legale in quanto non prevista in una legge in senso formale, vale a dire in un atto emanato dal legislativo e sottoposto al diritto di referendum. La decisione del Consiglio di Stato è successivamente stata confermata dal Tribunale cantonale amministrativo in data 26 aprile 2006.

La situazione del Comune di Riva San Vitale era analoga a quella di quasi tutti i comuni ticinesi, Locarno compreso. Il prelievo di tasse di refezione è da tempo diffuso nei Comuni, che costituiscono la stragrande maggioranza, le cui scuole dell'infanzia sono provviste di mensa.

Le ragioni relative all'assenza di una base legale vanno fatte risalire al fatto che, fino alcuni anni fa, la tassa traeva il suo fondamento diretto in una normativa cantonale, poi abrogata e sostituita dalle nuove disposizioni in materia di scuola e, segnatamente, la legge sulla scuola (LSc) e la legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (LSISE).

L'attuale art. 38 LSISE prevede che i municipi istituiscono di regola refezioni scolastiche per gli allievi delle scuole dell'infanzia, mentre che possono istituirle anche per gli allievi delle scuole elementari.

Le spese per le refezioni sono a carico dei comuni che possono richiedere la partecipazione delle famiglie secondo l'art. 39 LSISE. Si tratta di una norma potestativa che lascia piena facoltà ai comuni in merito al prelievo di una tassa, ma che non può costituire la base legale per fondare direttamente l'obbligo di partecipazione della famiglia.

La stessa situazione si verifica per le attività fuori sede della scuola elementare e, nei comuni dove viene richiesta, per la partecipazione ai costi dei trasporti scolastici (art.li 36, 38 e 39 LSISE).

Analoghe considerazioni possono essere fatte per quanto riguarda l'organizzazione del doposcuola e di altre attività educative parascolastiche, per l'organizzazione delle colonie come pure, infine, per stabilire l'ammontare delle rette di accoglienza presso il nido di

infanzia susseguentemente alle nuove disposizioni della legge cantonale sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (denominata anche legge per le famiglie) del 15 settembre 2003 e la conclusione con il Cantone di contratti di mandato di prestazione.

Di conseguenza, negli scorsi mesi, dopo aver preso conoscenza delle sentenze sopra menzionate, un gruppo di giuristi dei maggiori centri del Cantone, ha elaborato un regolamento tipo.

Il progetto di regolamento che sottoponiamo alla vostra approvazione con il presente messaggio trae origine da quel testo ed è stato adattato alle realtà dei nostri istituti scolastici e giovanili.

Il regolamento, come richiesto da dottrina e giurisprudenza, si limita a stabilire i principi, gli importi minimi e massimi, nonché le modalità di prelievo delle diverse tasse previste per le prestazioni offerte nell'ambito della scuola dell'infanzia, della scuola elementare, per le attività fuori sede della scuola elementare, come pure in genere per tutte le prestazioni che vengono offerte agli allievi, rispettivamente alle famiglie.

La tassa effettiva da prelevare verrà successivamente stabilita dal Municipio in via d'ordinanza (vedi art. 3 del regolamento), tenuto conto dei limiti minimi e massimi fissati dall'art. 5.

Con l'adozione di questo regolamento si colma quindi una lacuna esistente a livello della maggior parte dei comuni ticinesi, e pone corrette basi per poter procedere al prelievo delle diverse partecipazioni richieste alle famiglie.

Per questi motivi,

richiamate le norme della legge della scuola, della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e della legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni,

vi invitiamo a risolvere:

è adottato, articolo per articolo e nel complesso, il nuovo regolamento sulle prestazioni degli istituti scolastici e giovanili.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

Allegato: progetto di regolamento

Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della legislazione e della gestione.

REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E GIOVANILI

(del)

Il Consiglio Comunale di Locarno

visti gli art. 7 Legge sulla scuola, 34-39 Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e 2, 13 cpv. 1 lett. a), art. 7 e 11 Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni, art. 42 cpv. 2 e 186 LOC

risolve:

Art. 1 **Scopo**

Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità di prelievo delle tasse d'uso e delle tasse di frequenza per le diverse attività e prestazioni degli istituti scolastici e giovanili.

Art. 2 **Prestazioni**

Gli istituti possono prevedere le seguenti prestazioni e attività a favore degli allievi e delle famiglie:

- a. refezione scuola dell'infanzia;
- b. refezione scuola elementare;
- c. scuola fuori sede;
- d. scuola dell'infanzia a orario prolungato;
- e. doposcuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività fuori dal calendario scolastico);
- f. nido dell'infanzia;
- g. colonie.

Art. 3 **Partecipazione finanziaria**

¹A parziale copertura dei costi viene richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via di ordinanza che stabilisce anche le modalità di riscossione.

In caso di famiglie numerose o di modeste condizioni economiche il Municipio può accordare riduzioni oppure rinunciare in tutto o in parte alla partecipazione della famiglia.

²Per le famiglie non domiciliate è chiesta una partecipazione che tiene conto della copertura dei costi.

Art. 4
Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori, gli stessi sono responsabili solidalmente.

Art. 5
Ammontare della partecipazione delle famiglie

¹Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i limiti seguenti:

a. refezione scuola dell'infanzia	da fr. 5.- a fr. 10.- per pasto;
b. refezione scuola elementare	da fr. 5.- a fr. 15.- per pasto;
c. scuola fuori sede	da fr. 20.- a fr. 50.- al giorno;
d. scuola dell'infanzia a orario prolungato	da fr. 5.- a fr. 10.- per ora supplementare di presenza; se a tempo pieno partecipazione secondo lett. f;
e. doposcuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività fuori dal calendario scolastico)	da fr. 5.- a fr. 10.- per ogni momento;
f. nido dell'infanzia	da fr. 25.- a fr. 110.- al giorno oppure da fr. 19.- a fr. 75.- per mezza giornata di presenza ;
g. colonie	da fr. 100.- a fr. 250.- per settimana.

²Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e di eventuali altre leggi speciali o regolamenti comunali.

Art. 6
Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Art. 7
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa.

Adottato dal Consiglio Comunale il .

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. *RE
*del